

Regolamento dell'Associazione "Comunità Domenico Tardini"

(STATUTO TITOLO II)

- Approvato dall'Assemblea 19 novembre 2000.
- Integrato con le modifiche approvate dalle Assemblee del 30 maggio 2004 e del 2 ottobre 2010.
- Integrato con le modifiche approvate dal Consiglio della Associazione nella riunione del 14 luglio 2018, su mandato dell'Assemblea del 19 novembre 2017.

Art . 1

(Ammissione dei nuovi soci in attuazione dell'art. 12 dello Statuto)

1. Coloro che intendono aderire all'Associazione indirizzano apposita richiesta scritta di ammissione al Presidente, che la sottopone alla deliberazione del Consiglio. La richiesta implica la completa conoscenza dello statuto e la piena adesione alle finalità dell'Associazione nonché l'impegno a perseguire gli scopi statutari.
2. Il Consiglio decide, entro la prima riunione successiva alla ricezione della richiesta, con la maggioranza di cui all'art. 19, comma 2, dello Statuto.
3. La decisione del Consiglio è immediatamente efficace ed è comunicata all'interessato, senza formalità, a cura del Presidente o di un suo delegato.
4. Successivamente alla delibera di ammissione, il Segretario provvede ad aggiornare l'elenco dei membri. Da tale momento il nuovo associato assume i diritti ed i doveri previsti dallo statuto e dal presente regolamento.
5. La decisione di non ammissione presa dal Consiglio deve essere motivata e viene comunicata con le modalità di cui al comma 3. In tale caso, l'interessato può far pervenire una memoria al Collegio dei Probiviri che si pronuncia entro trenta giorni.
6. La questione viene riesaminata dal Consiglio nella prima riunione utile successiva all'emanazione del parere del Collegio dei

Probiviri. Nel caso in cui il parere sia favorevole all'ammissione, il Consiglio può negare l'ammissione solamente a maggioranza assoluta dei propri componenti.

7. In caso di un nuovo diniego dell'ammissione da parte del Consiglio, l'interessato può chiedere che la propria domanda di ammissione venga riesaminata nella prima riunione utile dell'Assemblea ordinaria, la quale si pronuncia con la maggioranza di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto.

8. In occasione dell'Assemblea annuale, il Presidente dell'Associazione presenta i nuovi soci e consegna loro lo Statuto ed il regolamento.

Art . 2

(Recesso ed esclusione dall'Associazione in attuazione dell'art. 12 dello Statuto)

1. Ciascun membro può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente che provvede ad informare il Consiglio nella prima riunione successiva. Il recesso è efficace non appena ricevuto dal Presidente.

2. Costituisce causa di esclusione dall'Associazione la grave e reiterata violazione dei doveri statutari e dei fini di cui al Titolo I dello Statuto.

3. L'esclusione di un membro può essere promossa dal Presidente, dal Consiglio con la maggioranza di cui all'art. 19, comma 2 dello Statuto, oppure da un decimo degli associati. Su tale proposta si pronuncia, sentito l'interessato, il Collegio dei probiviri.

4. In caso di esclusione, l'interessato può chiedere che della questione sia investita l'Assemblea, che decide, sentito l'interessato, a maggioranza dei componenti.

5. Il Segretario provvede ad annotare il recesso ed il provvedimento di esclusione sul libro degli associati

Art. 3

(Convocazione dell'Assemblea in attuazione dell'art. 16 dello Statuto)

1. L'Assemblea è convocata, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, per iniziativa del Presidente, di almeno tre Consiglieri o di un decimo dei membri.
2. In ogni caso la convocazione è disposta dal Presidente, al quale vengono indirizzate le richieste di convocazione da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. L'avviso di convocazione è predisposto e trasmesso ai membri a cura del Presidente o da un suo delegato anche quando l'Assemblea non si riunisce per sua iniziativa.
4. Qualora il Presidente non disponga la convocazione dell'Assemblea in uno dei casi in cui la riunione sia obbligatoria per Statuto, il provvedimento è adottato dal Collegio dei Probiviri, con decisione assunta a maggioranza.
5. L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i membri con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'avviso può essere trasmesso alternativamente a mezzo posta, fax, telefono o posta elettronica. Non è ammessa la convocazione telefonica nell'ipotesi di cui all'art. 24 dello Statuto.

Art. 4

(Riunioni dell'Assemblea in attuazione dell'art. 16 dello Statuto)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'Assemblea designa chi la presiede. Finché l'Assemblea non abbia provveduto a tale designazione con la maggioranza dei presenti, è presieduta dal Consigliere più anziano per età.
2. Il Presidente, prima dell'inizio dei lavori, nomina tra i membri presenti un Segretario dell'Assemblea che cura, sotto la sua direzione, la verbalizzazione, annotando su apposito registro i nomi di coloro che

prendono la parola, la sintesi degli interventi e l'esito delle votazioni. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

3. Il Presidente dirige e modera la discussione; dà la parola a quanti la richiedono, assicurando la pertinenza degli interventi ai punti all'ordine del giorno. Esercita ogni altro potere volto a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. Esaurita la discussione, mette in decisione i punti all'ordine del giorno e provvede alla proclamazione dei risultati della votazione.

4. L'Assemblea, di regola, decide per alzata di mano. Con la maggioranza di cui all'art. 16 dello Statuto, l'Assemblea può tuttavia stabilire che la deliberazione sia assunta con votazione segreta.

5. Ogni associato può farsi rappresentare da altri associati. Ciascuno non può rappresentarne più di cinque. Tale potere deve essere conferito con delega scritta, pervenuta anche via fax o posta elettronica. All'inizio dei lavori, l'associato a cui sono state conferite le deleghe comunica all'Assemblea ed al Segretario dell'Assemblea - che lo annota sul verbale allegando copia della delega - i nomi degli associati rappresentati e l'oggetto per cui tale potere è stato conferito.

6. Eventuali irregolarità in ordine alla trasmissione dell'avviso di convocazione o alle procedure di voto non possono comunque inficiare la validità delle deliberazioni assunte se chi vi ha interesse non prova che, in mancanza di tali irregolarità, l'esito della votazione sarebbe stato diverso. In ordine a tali controversie il Presidente, nonché ciascun associato che vi abbia interesse, possono chiedere al Collegio dei Probiviri di pronunciarsi con decisione insindacabile assunta *ex aequo et bono*, senza formalità di procedura.

Art. 5

(Quota associativa in attuazione dell'art. 13 dello Statuto)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio determina la quota associativa per l'anno successivo. In mancanza di tale deliberazione si intende confermata la quota fissata per l'anno precedente.

2. I soci versano la quota associativa entro il giorno in cui è convocata l'Assemblea annuale.

2.1. In caso di elezioni, i soci versano la quota associativa entro la data indicata nella comunicazione loro inviata contenente la convocazione dell'Assemblea annuale.

3. Il versamento deve avvenire secondo le modalità indicate con delibera del Consiglio.

4. Il Tesoriere provvede ad annotare in apposito registro i versamenti effettuati dai soci.

Art. 5 bis

(Norma transitoria)

Limitatamente alla Assemblea annuale dell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli 8.4 quanto alle elezioni dei componenti del Consiglio, e 14.4 quanto alla elezione per la integrazione dei seggi vacanti del Collegio dei Probivi, saranno ammessi al voto tutti i soci in regola con il pagamento della sola quota associativa relativa all'anno precedente quello di svolgimento delle citate elezioni; ai soci nuovi ammessi alla Associazione nel 2018, è richiesto il pagamento della quota associativa del predetto anno.

In virtù dell'art. 13 dello Statuto, primo periodo, è fatto salvo il diritto del socio non in regola di pagare in Assemblea la quota associativa stabilita per esprimere il proprio voto, con le modalità di cui al successivo art. 8 e art. 14, punto 4.3.

Art. 6

(Elezione del Vice Presidente in attuazione dell'art. 17 dello Statuto)

1. Tutti i soci possono essere eletti alla carica di Vice Presidente. Tuttavia, rientrando tra i doveri degli associati quello di versare la quota associativa annuale (art. 13, terzo periodo, Titolo II dello Statuto), il socio che intende candidarsi alla carica di Vice Presidente

dovrà essere in regola con il pagamento della quota associativa, come da successivo punto 4.1.

2. Le elezioni del Vice Presidente si tengono ogni tre anni, in occasione della Assemblea annuale. Non meno di 25 soci possono proporre, non oltre 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e previa accettazione dell'interessato, la candidatura alla carica di Vice Presidente.

3. A tal fine, presentano al Segretario apposita dichiarazione con l'indicazione del candidato alla carica di Vice Presidente e dei soci che hanno sottoscritto la candidatura. Ciascun associato non può sottoscrivere più di una candidatura. Il Segretario del Consiglio prepara un elenco dei candidati che viene comunicato ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

4. Il voto è personale e non delegabile, ex art. 16 dello Statuto. Il voto è segreto e viene espresso esclusivamente con modalità elettronica, utilizzando un software individuato dal Consiglio, salvo i casi di cui al successivo punto 4.2. Si può esprimere una sola preferenza.

4.1. Sono ammessi al voto i soci che abbiano provveduto al pagamento della quota associativa, nei termini di cui al precedente punto 5.2.1., per l'anno antecedente e per l'anno in corso rispetto a quello di svolgimento della elezione del Vice Presidente; per i soci nuovi ammessi è richiesto il pagamento della sola quota associativa relativa all'anno di ammissione alla Associazione, se coincidente con la votazione.

Ad ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa, sarà inviata una comunicazione a mezzo e-mail contenente tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del diritto di voto elettronico. A tale scopo, sarà ritenuto valido l'indirizzo di posta elettronica comunicato personalmente dal socio. Per i soci nuovi ammessi successivamente alla introduzione del voto elettronico, si considera valido l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione alla Associazione, salvo diversa indicazione del richiedente.

4.2. In maniera del tutto residuale, sostitutiva e non alternativa del sistema di votazione elettronica, sarà ammessa la modalità di voto per corrispondenza nei tassativi casi in cui:

- il socio è sprovvisto di un indirizzo di posta elettronica;
- il socio non ha mai fornito né fornisce un indirizzo di posta elettronica alla Associazione.

Nelle ipotesi sopra indicate, il socio potrà comunque esprimere il proprio voto con modalità tali da assicurarne la segretezza: per corrispondenza, indicando su di una apposita scheda preparata a cura del Segretario il nome del socio che si desidera eleggere, da far pervenire alla Associazione entro il giorno antecedente quello della Assemblea annuale; o consegnandola di persona al collegio elettorale, il giorno della Assemblea annuale.

4.3. Il voto cartaceo, con consegna personale della scheda elettorale al collegio elettorale, è altresì previsto per il socio non in regola che versa in Assemblea la quota associativa stabilita per accedere alla votazione. I voti espressi dai soci, per corrispondenza o personalmente, saranno scrutinati il giorno della Assemblea annuale, al pari di quelli espressi con modalità elettronica.

5. Entro 15 giorni dall'indizione delle elezioni, il Consiglio della Associazione individua il responsabile del collegio elettorale e i due scrutatori addetti alle operazioni di voto tra quelli che ne facciano espressa richiesta, in ogni caso tra gli associati che rinunciano a candidarsi o hanno terminato il secondo mandato, indicando chi svolge la funzione di Presidente e Segretario; con esclusione del Presidente, del Vice Presidente in carica, dei membri del Consiglio, del Collegio dei probiviri e dei candidati alla carica di Vice Presidente.

Sino alla nomina dei membri del seggio elettorale sono prorogati i poteri del seggio da ultimo costituito.

Se taluno dei componenti del seggio da ultimo costituito rinuncia all'incarico o è impossibilitato a svolgere tale funzione, per qualunque ragione, il Presidente nomina uno o più sostituti. Se rinuncia o è impossibilitato il Presidente, sarà il Consiglio a provvedere alla nuova nomina con le modalità indicate nel presente punto.

6. *(abrogato)*

7. Risulta eletto l'associato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto l'associato più anziano per età.

8. Entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Segretario o il più anziano fra i componenti il Consiglio che non abbia presentato la propria candidatura alle elezioni di Vice Presidente, provvede a comunicare l'esito all'eletto e ai soci. Fino a tale momento vengono prorogati i poteri del Vice Presidente in scadenza.

9. Nel caso in cui sorgano controversie sulla presentazione delle candidature o sulle procedure elettorali, gli interessati possono investire della questione il Collegio dei Probiviri, che provvede senza ritardo.

Art. 7

*(Esercizio delle funzioni di Presidente in attuazione
dell'art. 17 dello Statuto)*

1. Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi del Vice Presidente, o di altri soci volta a volta designati. Si avvale del Vice Presidente per l'esecuzione dei deliberati.

2. Quando non sia possibile convocare il Consiglio in tempo utile, il Presidente può esercitarne i poteri ai sensi dell'art. 17, comma 3. In tali casi, ne dà comunicazione senza ritardo al Segretario perché la ratifica del proprio operato sia inserita nell'ordine del giorno del Consiglio immediatamente successivo.

Art 7 bis

*(Esercizio delle funzioni del Vice Presidente in attuazione
dell'art. 17 dello Statuto)*

1. Il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, svolge tutte le funzioni a questi assegnate dallo Statuto e dal presente regolamento. È membro di diritto del Consiglio.

Art. 8

(Elezioni dei componenti del Consiglio in attuazione dell'art. 18 dello Statuto)

1. Tutti i soci possono essere eletti membri del Consiglio della Associazione.

Tuttavia, rientrando tra i doveri degli associati quello di versare la quota associativa annuale (art. 13, terzo periodo, Titolo II dello Statuto), il socio che intende candidarsi come membro del Consiglio dovrà essere in regola con il pagamento della quota associativa, come da successivo punto 4.1.

2. Le elezioni si tengono ogni tre anni, in occasione della Assemblea annuale.

3. Non oltre 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, i soci interessati presentano la propria candidatura al Segretario. Il Segretario prepara l'elenco dei candidati che viene allegato alla convocazione dell'Assemblea indetta per le elezioni.

4. Il voto è personale e non delegabile, ex art. 16 dello Statuto.

Il voto è segreto e viene espresso esclusivamente con modalità elettronica, utilizzando un software individuato dal Consiglio, salvo i casi di cui al successivo punto 4.2. Si può esprimere fino a un massimo di sei preferenze.

4.1. Sono ammessi al voto i soci che abbiano provveduto al pagamento della quota associativa, nei termini di cui al precedente punto 5.2.1., per l'anno antecedente e per l'anno in corso rispetto a quello di svolgimento della elezione dei membri del Consiglio; per i soci nuovi ammessi è richiesto il pagamento della sola quota associativa relativa all'anno di ammissione alla Associazione, se coincidente con la votazione.

Ad ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa, sarà inviata una comunicazione a mezzo e-mail contenente tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del diritto di voto elettronico. A tale scopo, sarà ritenuto valido l'indirizzo di posta elettronica comunicato personalmente dal socio. Per i soci nuovi

ammessi successivamente alla introduzione del voto elettronico, si considera valido l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione alla Associazione, salvo diversa indicazione del richiedente.

4.2. In maniera del tutto residuale, sostitutiva e non alternativa del sistema di votazione elettronica, sarà ammessa la modalità di voto per corrispondenza nei tassativi casi in cui:

- il socio è sprovvisto di un indirizzo di posta elettronica;
- il socio non ha mai fornito né fornisce un indirizzo di posta elettronica alla Associazione.

Nelle ipotesi sopra indicate, il socio potrà comunque esprimere il proprio voto con modalità tali da assicurarne la segretezza: per corrispondenza, indicando su di una apposita scheda preparata a cura del Segretario i nomi dei soci che si desidera eleggere, da far pervenire alla Associazione entro il giorno antecedente quello della Assemblea annuale; o consegnandola di persona al collegio elettorale, il giorno della Assemblea annuale.

4.3. Il voto cartaceo, con consegna personale della scheda elettorale al collegio elettorale, è altresì previsto per il socio non in regola che versa in Assemblea la quota associativa stabilita per accedere alla votazione.

I voti espressi dai soci, per corrispondenza o personalmente, saranno scrutinati il giorno della Assemblea annuale, al pari di quelli espressi con modalità elettronica.

5. Entro 15 giorni dall'indizione delle elezioni, il Consiglio della Associazione individua il responsabile del collegio elettorale e i due scrutatori addetti alle operazioni di voto tra quelli che ne facciano espressa richiesta, in ogni caso tra gli associati che rinunciano a candidarsi o hanno terminato il secondo mandato, indicando chi svolge la funzione di Presidente e Segretario; con esclusione del Presidente, del Vice Presidente in carica, dei membri del Consiglio, del Collegio dei probiviri e dei candidati alla carica di membri del Consiglio.

Sino alla nomina dei membri del seggio elettorale sono prorogati i poteri del seggio da ultimo costituito.

Se taluno dei componenti del seggio da ultimo costituito rinuncia all'incarico o è impossibilitato a svolgere tale funzione, per qualunque ragione, il Presidente nomina uno o più sostituti. Se rinuncia o è impossibilitato il Presidente, sarà il Consiglio a provvedere alla nuova nomina con le modalità indicate nel presente punto.

6. *(abrogato)*

7. Risultano eletti i 10 soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto l'associato più anziano per età.

8. Entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Presidente provvede a comunicare l'esito agli eletti e ai soci e provvede a convocare la prima riunione del nuovo Consiglio entro 40 giorni. Fino a tale momento vengono prorogati i poteri del Consiglio in scadenza.

9. Nel caso in cui sorgano controversie sulla presentazione delle candidature o sulle procedure elettorali, gli interessati possono investire della questione il Collegio dei Probiviri, che provvede senza ritardo.

Art. 9

(Riunioni del Consiglio in attuazione dell'art. 19 dello Statuto)

1. Il Segretario, su indicazione del Presidente, predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio. Entro 20 giorni dalla data della riunione, i membri del Consiglio possono suggerire argomenti o questioni che essi ritengano meritevoli di discussione.

2. L'ordine del giorno viene comunicato dal Segretario ai membri del Consiglio almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio, unitamente alla convocazione, in cui sono altresì indicati il luogo e l'ora della riunione. L'avviso di convocazione può essere trasmesso alternativamente a mezzo posta, fax, telefono o posta elettronica.

3. Il Consiglio può validamente costituirsi anche per videoconferenza o in audio-conferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e almeno due consiglieri, che sia possibile identificare con certezza tutti i consiglieri partecipanti e che gli stessi possano intervenire nella discussione e visionare, ricevere o

trasmettere documenti. Di ogni seduta del Consiglio viene stilato apposito verbale tenuto in un registro a cura del Segretario

4. Nel caso in cui il Presidente non provveda alle convocazioni del Consiglio previste dallo Statuto, ogni membro del Consiglio può investire della questione il Collegio dei Probiviri che, dopo aver invitato il Presidente a provvedervi entro un termine non superiore a 10 giorni, può disporre la convocazione del Consiglio.

5. I membri del Consiglio che non possano partecipare ad una riunione del Consiglio ne danno comunicazione al Segretario o al Presidente, indicando le ragioni della propria assenza. Essi possono altresì inviare al Presidente o al Segretario proposte scritte relative ai temi all'ordine del giorno sulle quali il Consiglio viene chiamato a deliberare.

Art. 10

*(Indirizzi e deliberazioni dell'Assemblea nei confronti del Consiglio
- in attuazione dell'art. 20 dello Statuto)*

1. Nella prima riunione successiva alle elezioni del Consiglio, l'Assemblea approva le linee direttive alle quali dovrà ispirarsi l'azione del nuovo Consiglio.

2. L'Assemblea è chiamata a pronunciarsi sull'attività svolta dal Consiglio nell'anno precedente e può deliberare indirizzi per l'azione futura.

Art. 11

*(Commissioni interne al Consiglio in attuazione
dell'art. 20 dello Statuto)*

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio istituisce le Commissioni ritenute necessarie per il perseguimento dei fini statutari, specificandone le competenze ed il mandato.

2. Per il perseguimento delle finalità statutarie in sede locale, il Consiglio si avvale di referenti territoriali.

Art. 12

(Il Segretario in attuazione dell'art. 20 dello Statuto)

1. Il Consiglio nomina un Segretario, che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo.
2. Il Segretario tiene il registro dei soci e provvede a redigere il verbale delle riunioni del Consiglio. Coadiuvato il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio nonché per tutte le altre attività per cui venga richiesta la sua collaborazione.

Art. 13

(Il Tesoriere in attuazione dell'art. 20 dello Statuto)

1. Il Consiglio nomina un Tesoriere, che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo.
2. Il Tesoriere provvede alla raccolta della quota associativa, redige i documenti contabili e compie ogni altra attività di cui sia stato incaricato in relazione alla gestione amministrativa dell'Associazione.

Art. 14

(Elezione del Collegio dei Probiviri in attuazione dell'art. 21 dello Statuto)

1. Tutti i soci possono essere eletti membri del *Collegio dei Probiviri*. Tuttavia, rientrando tra i doveri degli associati quello di versare la quota associativa annuale (art. 13, terzo periodo, Titolo II dello Statuto), il socio che intende candidarsi come membro del Collegio dei Probiviri dovrà essere in regola con il pagamento della quota associativa, come da successivo punto 4.1.
2. Le elezioni si tengono ogni quattro anni in occasione della Assemblea annuale.
3. Non oltre 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, i soci interessati presentano la propria candidatura al Segretario. Il

Segretario prepara l'elenco dei candidati che viene allegato alla convocazione dell'Assemblea indetta per le elezioni.

4. Il voto è personale e non delegabile, ex art. 16 dello Statuto.

Il voto è segreto e viene espresso esclusivamente con modalità elettronica, utilizzando un software individuato dal Consiglio, salvo i casi di cui al successivo punto 4.2. Si può esprimere fino a un massimo di due preferenze.

4.1. Sono ammessi al voto i soci che abbiano provveduto al pagamento della quota associativa, nei termini di cui al precedente punto 5.2.1., per l'anno antecedente e per l'anno in corso rispetto a quello di svolgimento della elezione del Collegio dei Probiviri; per i soci nuovi ammessi è richiesto il pagamento della sola quota associativa relativa all'anno di ammissione alla Associazione, se coincidente con la votazione.

Ad ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa, sarà inviata una comunicazione a mezzo e-mail contenente tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del diritto di voto elettronico. A tale scopo, sarà ritenuto valido l'indirizzo di posta elettronica comunicato personalmente dal socio. Per i soci nuovi ammessi successivamente alla introduzione del voto elettronico, si considera valido l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione alla Associazione, salvo diversa indicazione del richiedente.

4.2. In maniera del tutto residuale, sostitutiva e non alternativa del sistema di votazione elettronica, sarà ammessa la modalità di voto per corrispondenza nei tassativi casi in cui:

- il socio è sprovvisto di un indirizzo di posta elettronica;
- il socio non ha mai fornito né fornisce un indirizzo di posta elettronica alla Associazione.

Nelle ipotesi sopra indicate, il socio potrà comunque esprimere il proprio voto con modalità tali da assicurarne la segretezza: per corrispondenza, indicando su di una apposita scheda preparata a cura del Segretario i nomi dei soci che si desidera eleggere, da far pervenire alla Associazione entro il giorno antecedente quello della Assemblea

annuale; o consegnandola di persona al collegio elettorale, il giorno della Assemblea annuale.

4.3. Il voto cartaceo, con consegna personale della scheda elettorale al collegio elettorale, è altresì previsto per il socio non in regola che versa in Assemblea la quota associativa stabilita per accedere alla votazione. I voti espressi dai soci, per corrispondenza o personalmente, saranno scrutinati il giorno della Assemblea annuale, al pari di quelli espressi con modalità elettronica.

5. Entro 15 giorni dall'indizione delle elezioni, il Consiglio della Associazione individua il responsabile del collegio elettorale e i due scrutatori addetti alle operazioni di voto tra quelli che ne facciano espressa richiesta, in ogni caso tra gli associati che rinunciano a candidarsi o hanno terminato il secondo mandato, indicando chi svolge la funzione di Presidente e Segretario; con esclusione del Presidente, del Vice Presidente in carica, dei membri del Consiglio, del Collegio dei Probiviri e dei candidati alla carica di membri del Collegio dei Probiviri.

Sino alla nomina dei membri del seggio elettorale sono prorogati i poteri del seggio da ultimo costituito.

Se taluno dei componenti del seggio da ultimo costituito rinuncia all'incarico o è impossibilitato a svolgere tale funzione, per qualunque ragione, il Presidente nomina uno o più sostituti. Se rinuncia o è impossibilitato il Presidente, sarà il Consiglio a provvedere alla nuova nomina con le modalità indicate nel presente punto.

6. *(abrogato)*

7. Risultano eletti i 3 associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto l'associato più anziano per età.

8. Entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Presidente provvede a comunicare l'esito agli eletti e ai soci, che subentrano al Collegio uscente con decorrenza immediata.

9. Nel caso in cui sorgano controversie sulla presentazione delle candidature o sulle procedure elettorali gli interessati possono investire della questione un collegio formato dai componenti il Collegio dei

Probiviri che non abbiano presentato la propria candidatura nelle elezioni di cui si controverte, integrato, fino al raggiungimento di tre componenti, con il Presidente nonché con gli altri componenti il Consiglio più anziani per età.

Art. 15

(Funzionamento del Collegio dei Probiviri in attuazione dell'art. 21 dello Statuto)

1. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono presiedute dal componente più anziano per età.
2. Il Collegio nomina al suo interno un Segretario del Collegio, con funzioni di coordinamento interno.
3. Ciascuno dei componenti il Collegio può chiedere la convocazione di una riunione del Collegio o l'integrazione dell'ordine del giorno, dandone comunicazione al Segretario del Collegio, che provvede alla convocazione. La riunione ha luogo ove non si oppongano gli altri componenti.
4. Le riunioni sono convocate senza formalità, attraverso avviso trasmesso alternativamente a mezzo posta, fax, telefono o posta elettronica.
5. I componenti che non possano partecipare ad una riunione del Collegio ne danno comunicazione al Segretario del Collegio o agli altri componenti, indicando le ragioni della propria assenza. Essi possono altresì inviare al Segretario del Collegio o agli altri componenti proposte scritte relative ai temi all'ordine del giorno sulle quali il Collegio è chiamato a deliberare. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con la presenza di tutti i membri del collegio. Si considerano presenti i probiviri che partecipano alle riunioni attraverso l'uso di strumenti che consentono di partecipare alla discussione e alle deliberazioni in tempo reale.

Art. 16

(Libri dell'Associazione)

1. Sono istituiti i seguenti libri: libro degli Associati, libro verbali Assemblea, libro verbali del Consiglio, libro verbali del Collegio dei Probiviri, nonché gli eventuali altri libri contabili previsti dalla legge.
2. Ciascun libro, prima dell'inizio della trascrizione dei verbali, dovrà essere siglato da chi svolge le funzioni di Presidente del rispettivo Organo.
3. Al termine di ciascuna riunione, il Segretario dell'Organo, provvede alla trascrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 17

(Bilanci preventivi e consuntivi in attuazione degli articoli 15 e 20 dello Statuto)

1. Il bilancio preventivo deve essere presentato all'Assemblea ordinaria degli Associati - a cura del Consiglio e sotto la sovrintendenza del Tesoriere - per l'approvazione da parte della stessa, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
2. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'Assemblea ordinaria degli Associati - a cura del Consiglio e sotto la sovrintendenza del Tesoriere - per l'approvazione da parte della stessa, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dovranno essere redatti con i criteri della più oculata prudenza, indicando le entrate e le uscite dell'Associazione, essendo consentito al Consiglio rivolgersi ad un professionista, esperto in contabilità, per la miglior redazione di tali documenti contabili.
4. Il Consiglio, in sede di compilazione del bilancio consuntivo, provvede anche alla redazione della Relazione sull'andamento della gestione sociale, tenuto conto dell'attività svolta nell'anno nel rispetto degli scopi statutari.
5. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere messi a disposizione degli Associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 18

("Nomina dei liquidatori in attuazione dell'art. 24 dello Statuto)

1. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina -su proposta del Consiglio e nel rispetto delle maggioranze previste dallo Statuto- uno o più liquidatori, anche non membri dell'Associazione.